

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE  
E DI APPELLO PER L'ALBANIA**

BARI

Ponente Sac. MASSIMO MANCINO

**NULLITÀ DI MATRIMONIO**

( F. - L. )

Prot. N. 213/18

**SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO**

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno sesto del Pontificato di Papa Francesco, il giorno  
9 novembre 2018, i Rev.mi Signori:

Sac. ...., Preside del Collegio,

Sac. Massimo MANCINO, Ponente,

Sac. ...., Giudice;

nella causa di nullità di matrimonio tra

E.

attore, nato il ..... e residente in ..... alla via  
 ..... c.a.p. ...., patrocinato dal patrono stabile Avv.

e



convenuta, nato a il ..... e ivi residente alla via  
 ..... - c.a.p. ....

accertata la competenza di Q.T. in ragione del luogo di celebrazione  
 delle nozze;

con l'intervento in giudizio del Dott. ...., Difensore del  
 Vincolo sostituto;

hanno emanato la seguente sentenza definitiva nel primo grado di  
 giurisdizione.

### FATTISPECIE

1. La conoscenza tra F. \_\_\_\_\_ e L. \_\_\_\_\_ avvenne nel 2006. La relazione prematrimoniale durò circa due anni e non vide particolarità difficoltà, vi era armonia, entusiasmo e i due giunsero anche ad intimità. Con queste premesse i due decisero di comune accordo di giungere alle nozze.

2. Il matrimonio fu così celebrato il \_\_\_\_\_ nella parrocchia \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Diocesi di \_\_\_\_\_.

La vita coniugale durò circa 5 anni ma fu da subito caratterizzata dal rifiuto categorico della donna di avere rapporti intimi col marito. Nel corso della vita coniugale L. \_\_\_\_\_ ebbe anche problemi di carattere psicologico tanto che dovette far ricorso a cure mediche specialistiche e a ricoveri. Questa situazione protrattasi per così tanto tempo logorò il rapporto fino a quando F. \_\_\_\_\_ non decise di porre fine al coniugio.

3. In data 6.2.2017 F. \_\_\_\_\_, presentò un libello a Q.T. competente, accusando la nullità del suo matrimonio con L. \_\_\_\_\_ per: *"1. Simulazione totale da parte della convenuta; in subordine 2. Esclusione della prole da parte della convenuta e 3. Errore circa una qualità della persona intesa direttamente e principalmente da parte dell'attore"*.

Il Vicario Giudiziale sac. \_\_\_\_\_ con decreto del 7.2.2017, ammise il libello. In data 20.2.2017 la parte convenuta si costituiva in giudizio dando mandato all'avv. \_\_\_\_\_ e il successivo 1.3.2017 il Vicario Giudiziale costituiva il Collegio Giudicante nelle persone del Sac. \_\_\_\_\_ quale Preside, del Sac. \_\_\_\_\_, Ponente, e del Sac. \_\_\_\_\_, Giudice, nominò quindi Difensore del Vincolo

sostituito il dott. \_\_\_\_\_ Nel medesimo decreto il dubbio fu stabilito, nella formula di rito:

*“Se consti della nullità del matrimonio per:*

- 1. Simulazione totale da parte della convenuta;*
- in subordine: *2. Esclusione della prole da parte della convenuta;*
- 2. Errore circa una qualità della persona intesa direttamente e principalmente dall'attore.*

Con Decreto del 21.9.2017 il Vicario Giudiziale ricostituiva il Collegio sostituendo il Giudice Ponente nella persona del Sac.

4. Esaurita la fase istruttoria con l'ascolto delle parti e dei testimoni in data 7.2.2018 il patrono dell'attore presentava istanza per la riformulazione del dubbio di causa con l'aggiunta dei capi ex can.1095 n. 2 e 3 nella parte convenuta. Istanza che veniva ammessa dal Giudice Ponente in data 12.2.2018; e successivamente, con decreto del 2.3.2018, il dubbio di causa veniva definitivamente stabilito nella formula di rito:

*“Se consti della nullità del matrimonio per:*

- 1. Grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can.1095 n.2);*
  - 2. Incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can.1095 n.3);*
- in subordine: *3. Esclusione della prole da parte della convenuta;*
- 4. Errore circa una qualità della persona intesa direttamente e principalmente dall'attore.*

Acquisita agli Atti la Perizia d'Ufficio, redatta dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ e preso atto della revoca del mandato conferito dalla convenuta all'Avv. \_\_\_\_\_, attestata la visione delle risultanze probatorie da parte del Difensore \_\_\_\_\_

del Vincolo, in data 12.06.2018 veniva emanato il decreto di pubblicazione degli Atti e il successivo 16.07.2018 quello di Conclusione in causa.

Acquisite le Osservazioni del Difensore del Vincolo e le Memorie del Patrono dell'attore, la causa era riservata al Collegio per la decisione.

## IN DIRITTO

### Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2)

5. *«L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo» (GS 48).* Tale atto del consenso presuppone l'apporto dell'intelletto e quindi la capacità connessa.

La discrezione di giudizio necessaria s'imputa in diritto all'atto del consentire, a quanto cioè connota l'agire stesso (il consenso espresso nell'atto matrimoniale); nella pratica il matrimonio viene precisato quale comunità di vita e d'amore coniugale, mutuo donarsi ed accogliersi (cf. can. 1057). Nel valutare dunque la maturità della volontà che elegge lo stato di vita, non conta tanto l'autonomia del suo esercizio — cioè di sposarsi o meno —, quanto la basilare libertà di specificazione dell'oggetto, ad esso proporzionata. È quest'ultima infatti a rendere il coniuge capace di optare, il che costituisce l'oggetto formale del suo consenso (*«Quapropter ad maturitatem voluntatis non sufficit tantum libertas exercitii, id est contrahendi vel non contrahendi, sed*

*prorsus necessaria est libertas specificationis, obiecto consensus proportionata, quae contrahentem capacem reddat eligendi id, quod obiectum formale consensus constituit»: c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 4, RRD vol. LXXI, 308).*

La Giurisprudenza indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*: a) l'analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubendi, tale da valere quale presupposto del matrimonio; b) la valutazione di quella in ordine all'emissione del consenso, inteso come consegna e accoglienza reciproca; c) la considerazione, attraverso l'esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalís*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e i doveri essenziali (cf. c. Serrano, 10 februarii 1994, , RRD vol. LXXXVI, pp 97-98).

Siffatti parametri sono specificati a protezione del diritto naturale preminente al matrimonio. Esso è prerogativa personale che a nessuno è concesso inibire, nemmeno se nei coniugi fosse manifesta una debolezza mentale (*«Auctoritas ecclesiastica abstinere debet a nuptiis vetandis eiusmodi "deboli di mente", ne in periculum se coniciat privandi aliquot fideles iure naturali, quod habent ad matrimonium. Et si coniugium nequit praedictis vetari, ab eis initum minus potest nullum declarari a Iudice, quia gaudet favore iuris; et ideo in dubio standum est pro eiusdem valore»: (c. Stankiewicz, 31 maii 1979, n. 7, RRD vol. LXXI, 311).*

La scienza medica insegna che determinate situazioni psichiche — congenite o insorte che siano —, possono incrinare la capacità intellettuale-volitiva di un soggetto.

*Anzi, «Situazioni protratte di tensione affettiva sono più importanti per lo sviluppo della personalità di eventi isolati [...] L'esperienza clinica mostra che simili scosse, quando sono isolate, possono essere superate straordinariamente bene. Esse assumono un significato devastante solo quando si presentano ripetutamente o campeggiano come una scena madre nel penoso ed ininterrotto dramma di tutta una vita [...] La forza con cui le esperienze che si sono sedimentate nella vita affettiva si imprimono sulla personalità non dipende in*

*nessun modo dal fatto che esse rimangono attualmente presenti alla coscienza [...] In psicopatologia si distingue tra sviluppi semplici, se le esperienze decisive restano durevolmente presenti alla coscienza come qualcosa di opprimente [...] e sviluppi nevrotici, se le influenze sfavorevoli discendono da rappresentazioni di carattere affettivo rimosse nell'inconscio» (E. BLEUER, *Trattato di psichiatria*, Milano 1967, 12-14).*

Per privare la persona in maniera radicale del diritto naturale a celebrare le sue nozze, è necessario che il difetto di discrezione di giudizio appartenga al patologico e sia accertato in un periodo antecedente il matrimonio. Indurre invece da elementi cronici anche gravi, ma sorti successivamente, la retrodatazione dell'anomalia psichica costituisce un metro di giudizio inaccettabile nel diritto canonico (cf. *c. Huber*, 21 iunii 2000, n. 18, *Ius Ecclesiae* XV/I [2003] 140).

**Incapacità di assumere gli obblighi essenziali  
del matrimonio (can. 1095 n.3)**

6. La validità di un atto richiede che sia posto da persone giuridicamente abili (cf. can. 124 §1). Ration per cui il Diritto canonico stabilisce che sono incapaci a celebrare le nozze, «coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio» (can. 1095, 3°). La capacità volitiva di una valutazione sufficiente alla deliberazione e la capacità psicologica di adempiere i diritti e i doveri connessi al vincolo matrimoniale sono spesso associate: chi difetta della discrezione di giudizio necessaria al consenso, presumibilmente non è in grado di assumerne e adempierne gli oneri essenziali («*Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit*»: VI°, R.I.18).

Quando dunque manca l'oggetto formale del matrimonio concluso — tutto ciò che implica il donarsi ed accogliersi mutuo — e ciò per cause di natura

psichica, il vincolo coniugale non ha contenuto; è un nome vuoto e come tale lo si dichiara nullo. Se infatti uno dei coniugi per cause di natura psichica non è in grado di affidare se stesso all'altro e conseguentemente accoglierlo, viene meno il cuore pulsante del patto voluto, il quale perciò non esiste (*«Fieri potest ut consensus matrimonialis invalidus sit ob defectum obiecti formalis, quo fit ut consensus sit vere matrimonialis. Nam contingere potest ut contrahens sit inhabilis, idque insanabiliter, ad tradendum acceptandumque ipsius consensus obiectum. Tunc non adest exclusio obiecti [...] sed defectus obiecti, cum nupturiens incapax sit tradere id quo consensus fit nuptialis»*: (c. Annè, 25 februarii 1969, n. 3, RRD vol. LXI, 175-176).

Per accettare l'esistenza dell'incapacità, la Giurisprudenza individua elementi fondamentali: a) l'impossibilità reale del soggetto di assumere le obbligazioni; b) l'essenzialità di tali obblighi per la vita coniugale; c) la natura psichica della causa dell'incapacità (cf. c. Palestro, 5 iunii 1990, n. 6, RRD vol. LXXXII, 480-481). Anche l'incapacità di assumere le obbligazioni discendenti dal matrimonio deve risalire al momento delle nozze.

A individuazione dell'essenzialità degli obblighi, tra essi si annoverano la volontà di accogliere la fecondità della vita nel rapporto di coppia; l'obbligo di custodire e mantenere la fedeltà e l'esclusività del vincolo; l'impegno a salvaguardare la perpetuità e l'indissolubilità del legame; la cura della mutua integrazione psico/sessuale, contemplata nella comunione di vita che gli sposi affermano di voler vivere e realizzare (*«Inter obligationes huiusmodi in primis quaedam sunt, quae in tribus traditionalibus matrimonii bonis continentur, ut puta obligatio acceptandi prolis conceptionem ex altero coniuge per actus modo naturali peragendos nec non prolis nativitatem atque educationem [bonum prolis]; itemque obligatio non adulterandi seu servandi exclusivitatem vinculi [bonum fidei]; ac demum obligatio tuendi consortii perpetuitatem seu vinculi indissolubilitatem [bonum sacramenti]»*: (c. Stankiewicz, 28 maii 1991, n. 11, RRD vol. LXXXIII, 347-348).



«La vita coniugale "in facto esse", cioè nella sua esistenza, consiste soprattutto in un rapporto interpersonale, cui in entrambe le parti precede e soggiace una sana e cioè autentica struttura interpersonale, e quindi - così si conclude - se nel contraente, sin da prima del matrimonio, esistette (ed è provato) un grave difetto di tale integrazione, costui è da ritenere incapace di comprendere la natura della comunità coniugale, e per conseguenza di giudicare circa la instaurazione di una simile comunanza perenne di vita: e ciò, pur restando egli capace di adempiere gli altri doveri che sono estranei a tale integrazione intrapersonale ed interpersonale. Né si può del resto mettere in forse che il matrimonio è una comunità di vita la quale implica obblighi gravi e perpetui, tanto più tali quanto essi coinvolgono non le cose ma le stesse persone dei contraenti» (M.F. POMPEDDA, «Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale», in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Canonico*, Roma 1976, 55).

La questione del resto, non attiene alla capacità di condurre una vita coniugale di perfetta comunione; piuttosto all'incapacità di assumerne gli obblighi essenziali: non è infatti dovuta una vita di intesa perfetta, fulgida quanto l'immagine di un matrimonio ideale (c. *Pompedda*, 11 aprilis 1988, n. 8, *RRD* vol. LXXX, 201: «Attamen admonere debemus quaestionem non esse de inhabilitate ad ducendam plenam et perfectam vitae communionem, potius de inhabilitate ad adimplenda ea quae sunt de essentia eiusmodi vitae communionis»).

Non qualsiasi incapacità rende nullo il matrimonio: il Legislatore è esplicito nell'affermare che deve trattarsi di cause di natura psichica. È opportuno dunque il contributo della scienza medica per accertare le disfunzioni: «Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile» (can. 1680). La valutazione della persona indicata come perito è di primaria importanza: rientra infatti negli oneri del giudice stimare la deontologia e l'antropologia a cui lo specialista si rifà.

Tuttavia, la Giurisprudenza rotale è compatta nell'affermare l'illegittimità dell'attribuzione alle scienze positive di un compito squisitamente giuridico, oltre alla non opportunità di farlo nel settore formalmente legale; essa sottolinea altresì quanto sia pericoloso introdurre criteri propri delle scienze esatte o delle indagini sperimentali in un ambito di competenza esclusiva del diritto. L'accertamento della patologia e l'apprezzamento della sua gravità devono aver riguardo della storia clinica per ricostruire il comportamento *ante e post nuptias*, nonché vagliare la perizia quale mezzo di prova agli atti.

È infine stretta competenza del Giudice ammettere le osservazioni dei periti: a lui infatti *«competit ex certis peritorum determinationibus omnium adiunctorum et ex facto complexu definire utrum necne conscientia et libertas volitiva defecerint»* (C. Lefebvre, «De peritorum iudicumque habitudine in causis matrimonialibus», *Periodica* 65 [1976] 116).

Qualora poi non consti la certezza morale, il matrimonio gode sempre il favore del diritto (can. 1060): per la salvezza suprema delle anime (cf. can. 1752) è da proteggere tale istituto di diritto naturale che annovera tra i suoi fini la Salute Eterna (*«Ipsa salus uniuscuiusque hominis, etiam in sua particularitate perspecta, postulat ut salventur instituta iuris naturalis, quibus omnino eget ut fines suos temporales tuae spirituales consequi valeat»*: (c. Annè, 15 aprilis 1975, n. 9, RRD vol. LXVII, 292).

### Esclusione della prole

7. La procreazione è una qualità profondamente umana; essere aperti all'evidenza che in seguito agli atti coniugali possano nascere figli, non significa altro che realizzare la benedizione che fin dal principio il Signore assegnò all'unione sponsale: *«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra»* (Gen. 1,28). I beni agostiniani che attengono dunque all'unione coniugale —

fedeltà, indissolubilità, procreazione — risultano intimamente connessi, riguardando l'essenza stessa del matrimonio: per questo motivo escludere uno di essi implica il non celebrare realmente delle nozze.

Inoltre per il presente capo valgono le considerazioni generali appurate; non solo perché sempre di esclusione si tratta, ma anche perché la negazione della prole ha una connessione psicologica e logica con quella dell'indissolubilità («*Hactenus adnotata, mutatis mutandis, omnino valent etiam pro altero nullitatis capite seu prolis exclusione, heic invocato, quod haud semel, ex psychologica et logica ratione cum exclusione indissolubilitatis connexum se praebet*»: c. Ferraro, 5 martii 1985, n. 6, RRDec vol. LXXVII, 139).

Poiché «*Gli atti coniugali sono espressione necessaria della donazione personale, dalla quale sgorga l'esigenza della fecondità responsabile*» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, Roma 1993<sup>2</sup>, 328), la negazione della prole attenta alla realtà più profonda del divenire «*una sola carne*» (Gen. 2,24; Ef 5,28-31). Per provare infatti tale limitazione parziale del consenso bisogna ponderare la natura di tale scelta, cioè chiedersi circa la vera intenzione del presunto escludente, al fine di determinare se abbia inteso eliminare completamente il diritto agli atti coniugali, ovvero scindere il significato unitivo da quello procreativo («*Ad perpendendam naturam exclusionis boni prolis, qua declaratio nullitatis est petita, singulis casibus penitus inquirendum est de vera intentione eius, qui simulavisse consensum dicitur, ut determinetur utrum ipse revera ius ad actus coniugales per se aptos ad prolis generationem suo proposito excluserit, an potius exercitium iuris*»: c. Di Felice, 15 novembris 1986, n. 4, RRDec vol. LXXVIII, 636).

L'atto positivo di volontà deve avere una *causa*, determinata e irresistibile, tale da essere incisiva molto più della ragione per la quale ci si sposa. Non è necessario sia stata espressa; è sufficiente un movente implicito, purché influisca in maniera tale da far nascere un atto di volontà positivo, attestato prima delle nozze. La causa deve poi essere confermata e corroborata dal

complesso di elementi richiesti dal diritto, doverosi per la convalidazione della verità. Giova inoltre sottolineare che l'abuso del matrimonio e degli atti coniugali non irrita per sé il consenso né la volontà di porlo: *abusus non tollit usum*. Chi esclude la prole, esclude gli atti generazionali e quindi esclude oltre all'esercizio del diritto, il diritto stesso: è quindi indispensabile la valutazione della qualità dell'atto, in perpetuo ovvero a tempo.

Il Codice esige un atto positivo della volontà per tenere la dimostrazione: non è sufficiente la mancanza dell'intenzione, occorre la positiva della volontà di escludere (*«ille qui solum proponit nondum aliquid facit»*: TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II, I, q. 88, art. 1 ad 3um).

### Errore

8. L'errore, che è un giudizio falso circa un qualche elemento giuridico tale da influire sulla volontà di chi agisce (*“iudicium falsum de aliquo actus iuridici elemento, quo influitur voluntas iuridice agentis, ideoque eiusdem iuridica efficacia, ita ut error sit immediata exclusionis aut mutationis iuridicorum effectuum causa”*: G. MICHELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Roma 19556, 650), di per sé non invalida il negozio giuridico, se non a precise condizioni: “L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto” (can. 126).

Per ovvie ragioni, la relazione giuridica coniugale non è rescindibile per volontà delle parti, ma nel caso dell'errore la norma depone in favore di un'occasione speciale: “L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente” (can. 1097 §2).

La questione fondamentale dunque attiene alla qualità che costituisce l'oggetto dell'errore: dev'essere prima di tutto un'attitudine della persona ed essa direttamente e principalmente intesa quale valore primario anche sul matrimonio. Il canone parla di intenzione: la causa dell'atto (esterna al soggetto) trae origine dall'intenzione (interna al soggetto) attraverso una ragione sufficiente. Quindi ciò che è causa del consenso (espressione esterna al nubente), è la convinzione sufficiente della bontà di chi si sta prendendo con sé e per sé (intenzione intrinseca al nubente). In tale bilanciamento di stimoli e conseguenti decisioni si inserisce l'errore circa una qualità identificata e di grande valore per la vita coniugale. Se essa subordina a sé il consenso, ci troviamo nell'ambito già analizzato della condizione; se invece inquina l'intenzione (la quale origina la causa delle nozze), ci muoviamo nel panorama dell'errore.

Senza dubbio la qualità di cui si tratta dev'essere grave, non solo obiettivamente, ma anche soggettivamente, certamente non accidentale, banale o frivola (cf. GIOVANNI PAOLO II, All. ad RR Praelatos Auditores, coram Admissos, 29 gennaio 1993, n. 7: «"l'error in qualitate personae" soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, "directe et principaliter intendatur" [cf. can. 1097 §2], cioè come efficacemente ha affermato la giurisprudenza Rotale, "quando qualitas prae persona intendatur"»).

La persona poi non si conosce astraendo dal mondo in cui è inserita: essa si sostanzia di un'unità proiettata nel tempo e nello spazio che formano e sviluppano le capacità, qualità e circostanze; è una totalità sociale inserita in uno stato sociale che si dice condizione di vita ("Quisque enim personam aliquam cognoscit in concreto, seu cum qualitatibus suis; esto quod quaedam qualitates dicunt minus vel magis, sed sunt aliae quae gravissime influunt in determinanda quadam persona, veluti condicio socialis, census eiusdem,

conditio familiaris, status personae ipsius; quae qualitates iam ex se, seu in societate, in qua vivimus, valde aestimantur atque definiunt singulas personas. Neque oblivioni dari potest nos versari in provincia erroris, ideoque perquammaxime attendere debemus ad mentem contrahentis, idest ad valorem et momentum quod ipsa tribuit determinatae qualitati pro individuanda illa persona, quacum contrahere voluti": c. Di Felice, 26 martii 1976, n. 4, RRD vol. LXIX, 150-151).

Perché si verifichi la fattispecie dell'errore, deve emergere un matrimonio celebrato a causa di una falsa rappresentazione della realtà, che non è però ignoranza di questa. Tale erroneo convincimento non deve solo circostanziare la scelta, ma rivelarsi direttamente e principalmente inteso, con una buona dose di esclusività, individuante per se stessa la persona del coniuge (sarà ovviamente da ritenersi tale laddove "ad quam obtinendam matrimonium tamquam medium unice electum fuit": c. Jullien, 16 novembris 1940, n. 3, RRD vol. XXXII, 805). Inoltre tale carenza deve essere di un certo valore, per quanto il consenso sia valutato a misura del consenziente. Nel qualificarla si tiene conto infatti della considerazione soggettiva, delle circostanze e della reazione una volta verificata la sua assenza.

Il matrimonio è nullo non perché si è sbagliato, sposando magari una persona "diversa" da chi si è immaginato: il vincolo sacramentale è invalido perché colui che ha sbagliato è intervenuto già prima nel consenso, aggiungendo come soggettivamente qualificante un attributo che voleva perseguire direttamente e principalmente alla comunione di vita con il coniuge. Da ciò discende la cauta, prudente, rigorosa valutazione da parte del Giudice: succede persino che qualcuno, magari già l'indomani delle nozze, mediti di aver sbagliato nello scegliere il partner!

Sono constatazioni umane che attengono all'adattabilità naturale tra due individui, senza certo invalidarne il consenso. La disillusione verso chi si

sognava di aver accanto in una profonda affinità vita natural durante, fa parte delle relazioni e la forza del sacramento sostiene nel ricapitarla in Cristo e superarla con il Suo aiuto. Oltre al fatto che l'errore semplice circa una qualità è antecedente il consenso e in esso non interviene, seppur ha mosso alla celebrazione. L'atto matrimoniale dunque vale perché l'errore non versa sulla sostanza dell'atto (*"Verba "etsi det causam contractui" significant quod error qualitatis ne tunc quidam irritat matrimonium, cum quis ita est animo dispositus ut precise intuitu talis qualitatis se determinet ad contrahendum, ac propterea si cognosceret qualitatis defectum, non contraheret. Quo in casu, uti patet, voluntas adest mere interpretativa seu hypothetica"*: F. CAPPELLO, *De Matrimonio*, Roma 1961, 513, n. 585, 5°).

D'altro canto, trattandosi di una qualità individuata e voluta direttamente e principalmente, nonostante per sua natura non sia pertinente alla sostanza dell'atto coniugale, tuttavia entra nell'oggetto del consenso a causa della volontà prevalente del coniuge; di modo che lo stesso consenso dipende in realtà dall'esistenza o meno di detta qualità (*"E contra, si agitur de qualitate "directe et principaliter intentata", haec qualitas, etsi natura sua non pertineat ad substantiam actus, nempe foederis coniugalis, tamen ex voluntate praevaleanti contrahentis ingreditur in obiectum consensus, ita ut consensus reapse pendeat ab existentia vel minus illius qualitatis"*: U. NAVARRETE, *"Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam"* (can. 1097, *Periodica* 82 (1993) 667).

## IN FATTO

Grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can.1095 n.2)

Incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can.1095 n.3)

9. Il Collegio dopo attenta e ponderata lettura degli Atti di causa ritiene provati il capi in esame che verranno trattati congiuntamente.

10. F. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ si conobbero nel 2006 tramite amici comuni. Per entrambi non si trattava della prima relazione e dopo un periodo di frequentazione avviarono la loro relazione che li condusse, dopo soli due anni, alle nozze. Il racconto delle parti e dei testimoni di questo periodo prenuziale è pressoché identico: il fidanzamento fu sereno e tranquillo, i ragazzi stavano bene insieme e di comune accordo giunsero alla decisione delle nozze, senza dubbi né perplessità. Nessun indizio lasciava lontanamente immaginare quella che sarebbe stata la vita coniugale e il suo triste epilogo. Invece nella descrizione del vissuto coniugale le dichiarazioni delle parti divergono. L. \_\_\_\_\_ sostiene che sin dal rientro dal viaggio di nozze il marito si mostrò completamente assente dalla vita coniugale dedicandosi in modo esclusivo al suo lavoro (F. \_\_\_\_\_ conduce insieme alla sua famiglia, genitori e un fratello, un bar a B. \_\_\_\_\_) e trascurandola sotto ogni aspetto; dal canto suo F. \_\_\_\_\_ riferisce che egli ha fatto di tutto per essere un buon marito, non ritiene affatto “anomalo” il suo dedicarsi al lavoro affermando di essersi sempre occupato della moglie alla quale voleva molto bene. Tuttavia pur in questa diversità di vedute un elemento sul quale entrambi concordano diviene emblematico per comprendere la profonda e



immediata spaccatura che si venne a creare nella coppia all'indomani della celebrazione. Per volontà della donna ,infatti , immediatamente dopo la celebrazione delle nozze i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali e questo per tutto il tempo del coniugio durato ben cinque anni. Precisamente l'uomo sostiene che mai vi fu alcuna intimità post nuziale mentre la donna riferisce che vi fu consumazione del matrimonio, ma già dopo pochi giorni dalla celebrazione ella decise di non concedersi più intimamente al marito, che , a suo dire ,sentiva distante, sebbene egli la cercasse. Ovviamente il protrarsi di questa situazione condusse alla inevitabile separazione.

11. Il Collegio dopo l'attenta lettura degli Atti processuali, e soprattutto della relazione peritale della dott.ssa , ritiene che non ci si trovi, in questo caso, di fronte a dichiarazioni difformi legate a false dichiarazioni di una o dell'altra parte, ma, come spiegheremo avanti, è la percezione di un comportamento - in questo caso dell'uomo - ad essere letto in modo distorto dalla donna in ragione delle accertate problematiche psicologiche evidenziate dal Perito e presenti al tempo della celebrazione. Infatti quelle che sono le contraddizioni sostanziali nelle dichiarazioni della donna, anche rispetto ai suoi testimoni e al racconto reso al Perito, assumono un contorno diverso se lette alla luce di come ella le ha elaborate e alla necessità in qualche modo di giustificare il proprio comportamento.

Nella sua deposizione, infatti, I da un lato sostiene: "*Considero F: una brava persona, buona e generosa...*" (25-2/16) e ancora a fine deposizione aggiunge: "*Considero F: una brava persona, onesta e sincera. Gli auguro ogni bene, non ho rancore verso di lui. Ritengo solo che sia stato succube e condizionato dai suoi familiari e dalla loro attività*" (29-2/16). Nel corso della deposizione sostiene che la causa della fine del matrimonio e del suo malessere psicofisico sono da attribuirsi al comportamento del marito, un comportamento, stante alle sue parole, deplorabile e censurabile: "I/

matrimonio è durato circa cinque anni ed è stato da subito infelice. Appena tornati dal viaggio di nozze, che invece è stato sereno e c'era tra di noi armonia e intimità fisica, F. è stato totalmente assorbito dall'attività di barista; lui lavorava presso il bar di famiglia, solo che appena sposati cambiarono i turni di lavoro e questo esercizio rimaneva aperto anche la notte. Prima delle nozze F. era sempre molto impegnato nel bar, ma faceva dei turni normali e quindi potevamo vederci tranquillamente la sera e trascorrere del tempo insieme. Dal ritorno del viaggio di nozze le cose sono totalmente cambiate: lui stava sempre al bar e quando ritornava a notte fonda, o la mattina presto, io riposavo oppure dovevo andare a lavorare. Non ci incontravamo più. Tra di noi non si è mai instaurata una vera vita coniugale. Da subito mi sono sentita estromessa e messa da parte, cercavo di provocarlo con delle liti, ma lui era irremovibile, sembrava che si fosse sposato con il suo bar e non con me. Io mi sentivo non amata e inutile nella sua vita. A motivo di questo, da subito, appena tornati dal viaggio di nozze, ho rifiutato di avere rapporti con lui. Posso dire con certezza che a parte il viaggio di nozze io e F., nei cinque anni di matrimonio non abbiamo avuto nessun rapporto intimo. Quando lui, qualche volta, si avvicinava, io lo rifiutavo perché mi sentivo usata e non amata. Gli chiedevo del tempo per stare con me, ma lui era letteralmente dipendente dalla sua attività. Come ho detto all'inizio F. è una persona buona, ma anche troppo accondiscendente, non riusciva a ribellarsi ai suoi genitori... Nei cinque anni di matrimonio non ci sono stati mai viaggi, né uscite insieme, non avevamo vita sociale, né vita intima. Ho iniziato a cadere in un profondo stato di prostrazione psicologica, mi sentivo sbagliata e trascurata, sono caduta in depressione ed ho avuto bisogno anche di un sostegno farmacologico. Arrivai a rifiutare di mangiare perdendo quasi venti chili. Sono stata ricoverata anche per disidratazione. Porto ancora oggi gli strascichi di questa esperienza. F. era sordo al mio dolore e al mio disagio. Lui neanche mi prometteva di passare del tempo con me, diceva che il suo lavoro aveva la priorità e che doveva andare così" (26/27-2/16). Appare evidente che addossare ogni responsabilità per la fine del matrimonio e soprattutto del proprio malessere psicofisico al comportamento del marito, al quale si

negano le intimità come "punizione" per questo modo di comportarsi, stride in modo evidente col considerarlo poi una brava persona, onesta, verso la quale non si prova alcun rancore e alla quale si augura ogni bene.

Medesima distonia si ritrova nella dichiarazioni del padre della convenuta, M. : *"Di F. ... ho un buon ricordo, lo considero una bravissima persona come del resto tutta la sua famiglia, non mi risultano problemi... Mia figlia ha iniziato pian piano ad ammalarsi di depressione e anoressia perché si sentiva abbandonata dal marito, anche se devo dire che durante la degenza F. l'andava a trovare..."* (44-2/16) e incalzato dal Giudice Ponente alla domanda *"Lei ha dichiarato che F. è una bravissima persona, ma nello stesso tempo lo ritiene la causa del malessere di sua figlia e quindi della fine del matrimonio. Come spiega questa contraddizione?"* Risponde: *"Non so dire, per me è un bravo ragazzo che lavorava troppo"* (44/45-2/16) e ancora alla domanda se intervenne presso il genero che era la causa del grave malessere della figlia, che necessitò anche di un ricovero ospedaliero per risollevarsi dalla precaria condizione di salute perché fortemente deperita, risponde: *"no, non l'ho fatto... era inutile parlare con lui"* (45-2/16). È evidente la difficoltà dell'uomo nel dover sostenere da un lato la tesi che ogni colpa è dell'attore tanto per la fine del matrimonio quanto per il malessere della figlia e il suo considerarlo senza ombra di dubbio una bravissima persona *"Sì, questa è la mia interpretazione dei fatti da quel poco che mi ha detto mia figlia, ma considero F. una brava persona come la sua famiglia"* (45-2/16) ma alla quale non si degnò di chiedere aiuto per salvare il matrimonio e soprattutto la salute della figlia, forse perché egli stesso non ebbe mai certezza e percezione che F. davvero avesse un comportamento scorretto e che questo era frutto, evidentemente, di una lettura distorta del vissuto coniugale da parte della figlia ma che poco aderiva alla realtà dei fatti e dei comportamenti di F. che il teste evidentemente percepì sempre come consoni al ruolo di marito.

12. L. ebbe nel corso del matrimonio una percezione distorta del suo rapporto coniugale. Ella percepì gli avvenimenti e il vissuto coniugale in modo falsato per via del disagio interiore che viveva (emerso in modo chiaro nella relazione peritale) e che si manifestò immediatamente dopo la celebrazione con il rifiuto categorico di concedersi al marito sotto il profilo intimo e successivamente, verso la fine del coniugio, lo stato di profonda prostrazione psicologica che sfociò in una forma di depressione con gravi disturbi alimentari per i quali dovette far ricorso a cure mediche ospedaliere. Un atteggiamento di così rigida e drastica chiusura ai rapporti coniugali, dopo soli pochi giorni di matrimonio, è l'evidente segno di un disagio profondo latente e manifestatosi subito dopo la celebrazione e che non trova la benché minima giustificazione in quelle che sono le motivazioni di tale determinazione sostenute dalla donna. Del resto ella non ebbe oggettivamente il tempo di comprendere e prendere atto di questo presunto atteggiamento del marito, ma di fatto già dopo pochi giorni dalla celebrazione delle nozze decise di interrompere in modo netto e definitivo la vita intima mantenendo fermo questo proposito per tutto il tempo della vita coniugale cioè per ben cinque anni.

A questo va aggiunto che F. , per tutto il tempo del vissuto coniugale, "attese" che la moglie rivedesse la sua posizione su questo argomento mostrandosi paziente e comprensivo. Ovviamente non mancarono le tensioni e i malumori nel rapporto, ma nella sua deposizione l'uomo racconta ed evidenzia l'andamento del vissuto coniugale ridimensionando il racconto della convenuta e sostenendo una tesi più verosimile che quindi avalla le positive valutazioni della donna e del genitore circa la sua persona. La deposizione dell'attore appare, dunque, alla luce di tutto, più credibile, senza per questo esimerlo da quelle che furono le sue responsabilità nell'intera vicenda della coppia. Racconta infatti: *"Nel fidanzamento, durato circa due anni,*

*si è mostrata una ragazza normale ma dopo il matrimonio mi ha letteralmente allontanato, offeso e alla fine cacciato di casa. Non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi una donna che ho voluto sposare e che mi ha da subito rifiutato... Il fidanzamento è stato vissuto normalmente, con pochi litigi e nessuna interruzione... Abbiamo avuto rapporti intimi completi nel fidanzamento, non eravamo entrambi alla prima esperienza, proteggevamo le intimità col coito interrotto. Anche quest'aspetto nel fidanzamento è stato vissuto serenamente" (30/31-2/16).*

Della vita coniugale F. riferisce: "Io e L. non abbiamo mai avuto rapporti intimi, né la prima sera di nozze, né durante il viaggio né mai nei quattro anni del matrimonio, voglio anzi precisare che non ci sono state neanche le più comuni dimostrazioni di affetto da parte di L. Mai un abbraccio, un bacio, una carezza. Dal primo momento L. mi ha letteralmente allontanato e ogni volta che mi avvicinavo mi respingeva o rimaneva del tutto indifferente. Ho pensato che fosse una questione di tempo e ho pazientato facendomi tante domande e sensi di colpa. Sentivo di amare L. e di rimanerle accanto nonostante tutto. M'illudevo che potesse essere un momento passeggero di freddezza che sarebbe passato, ma così non è stato. Volevo unirmi a mia moglie ed avere un figlio da lei ma questo mi è stato negato. Quando le chiedevo il motivo all'inizio trovava delle scuse, in seguito mi ripeteva che non provava nulla per me e verso la fine del matrimonio arrivò ad accusarmi di dedicarmi solo al lavoro e niente a lei. Voglio precisare che anche se amo il mio lavoro e facciamo turni anche notturni, non ho mai trascurato mia moglie. Uscivo la mattina molto presto e rincasavo nel pomeriggio, ho fatto poche volte il turno di notte. Nei giorni festivi, solitamente, lavoravo solo metà giornata. Voglio precisare che L. lavorava come commessa a M. e lavorava anche nei festivi e faceva orari mattutini o pomeridiani e capitava che non ci vedevamo tutto il giorno ma non certo solo per il mio lavoro. L. sapeva bene che sposava un barista con quei ritmi di lavoro, per cui penso che quando mi diceva che la trascuravo per il lavoro erano solo delle scuse. Oltre all'aspetto intimo anche il suo atteggiamento verso di me era aggressivo e offensivo. Col tempo ha iniziato a stare male anche psicologicamente, non mangiava più e dovette anche

*subire un ricovero per il deperimento. Anche io, ovviamente, dilaniato dai sensi di colpa e offeso dalle parole di mia moglie, sono andato giù col morale... nonostante il disagio volevo continuare a stare con mia moglie, oltre a volerle bene mi sentivo in dovere di starle accanto anche perché, come ho detto vedevo che fisicamente stava male deperiva giorno per giorno. La vedevo sola e confusa e mi faceva pena, ma poi sentivo anche la necessità di avere da un minimo di affetto che puntualmente non arriva e così aumentavano le tensioni. Ovviamente la nostra vita insieme divenne piena di litigi oltre che di freddezza, io rincorrevo mia moglie che costantemente mi rifiutava. Dopo un ennesimo litigio e l'ennesima offesa, ricordo che mi disse che non valevo niente come uomo, decisi di lasciare la casa" (31/32-2/16).*

**13.** I testimoni dell'attore riferiscono concordemente circa l'andamento felice del fidanzamento e il desiderio comune dei due giovani di giungere alle nozze. Evidenziano tutti che dopo il matrimonio notarono tristezza e malessere in F' , ma che solo verso la fine del matrimonio seppero tutto quello che l'attore stava vivendo nel suo rapporto con L' . Tutti riferiscono di aver ricevuto confidenze circa la mancanza di vita intima nella vita coniugale per volontà della donna, oltre a descrivere tempi e modalità del lavoro di Fr

Riferisce F' , fratello dell'attore: "F' iniziò a confidarsi con noi familiari dicendoci che L' lo rifiutava intimamente oltre ad essere glaciale nei suoi confronti. Il matrimonio è stato da subito infelice per questo motivo. Mio fratello non è mai riuscito a darsi una spiegazione di questo atteggiamento della moglie. So che ha cercato di aiutarla, di starle vicino e aspettare, ma la situazione non è cambiata. F' ... mi diceva che col tempo lei diventò anche aggressiva e offensiva con lui. Tutto questo portò all'inevitabile separazione. Non mi sarei mai aspettato un epilogo del genere, da subito ho visto però la coppia infelice. So che L' è stata ad un certo punto male ed è stata anche ricoverata" (34-2/16).

C' , fratello di F' anche lui impiegato nel bar di famiglia, afferma: "Non ho visto in nessuno dei due dubbi o incertezze riguardo al loro

*futuro. I loro problemi, del quale ancora ignoro la causa, sono iniziati all'indomani delle nozze. Cominciai a vedere mio fratello sempre più triste finché un giorno scoppiò in pianto e mi raccontò che con la moglie non c'era nessun tipo di vita coniugale anche sotto il profilo fisico: veniva rifiutato e non capiva il perché. F. . . . cercava di comprendere e aspettare ma le cose non sono mai migliorate, anzi peggioravano sempre più. Nel matrimonio L. è diventata molto più sfuggente nei nostri confronti. . .” (36-2/16).*

Alla domanda del Giudice Ponente circa quanto affermato dalla convenuta in ordine all'eccessiva dedizione di F. . . . al lavoro, il teste afferma: “F. . . . non mi ha mai detto che la moglie si lamentasse di questo, anzi il suo tormento aumentava proprio perché lei non riusciva a darsi una spiegazione di quel disinteresse verso di lui. F. . . . ha sempre cercato di aiutarla e di non trascurarla svolgendo normali turni di lavoro...” quindi, osserva: “. . . se il problema fosse stato veramente il lavoro di mio fratello, avremmo cercato una soluzione per evitare la separazione e tutta la sofferenza di mio fratello nei quattro anni di matrimonio” (36-2/16).

La mamma di F. . . ., M. . . . G. . . . , riferisce: “A parte il carattere freddo di L. . . . non avevo motivo di dubitare sul loro futuro, quello che è successo dopo non me lo sarei mai aspettato. Ho ricevuto confidenze riguardo ai problemi della loro vita coniugale da mio figlio verso la fine dell'unione. F. . . . ha un carattere piuttosto riservato e anche se lo vedevo spesso triste, lui non mi diceva niente, ma capivo che la vita con la moglie non era felice. Verso la fine del matrimonio è riuscito ad aprirsi e mi ha detto che lui e L. . . . non si erano mai uniti fisicamente perché lei non voleva e ogni volta che lui si avvicinava lei piangeva. A volte diceva anche di sentirsi trascurata a motivo del lavoro di mio figlio. A proposito di questo il lavoro del barista è sicuramente impegnativo, ma F. . . . faceva i turni di lavoro normali, del resto siamo in quattro e riusciamo a gestire l'intera giornata compreso il notturno che facciamo quasi sempre io e mio marito” (38-2/16). Alla domanda del Giudice di come spiga quell'atteggiamento della nuora, riferisce: “Non so rispondere, credo che non fosse felice della sua vita sebbene la reazione a questo col rifiuto alle intimità sia davvero un'assurdità. Ho saputo sempre da

F. ... *che capitava spesso che lui riposava sul divano perché L. voleva dormire nel letto coniugale col suo cane*" (39-2/16).

Del medesimo tenore risultano le altre due testimonianze di parte attrice.

Circa i testi di parte convenuta, si è già riferito circa le dichiarazioni del padre della convenuta. Del secondo testimone, C. zio acquisito di L., riportiamo alcuni passaggi: *"Qualche volta L. mi diceva di sentirsi sola a motivo del fatto che il marito dedicasse molto tempo al lavoro. L. mi diceva anche che non voleva mettere al mondo dei figli, e quindi si rifiutava di unirsi al marito, perché non se la sentiva di mettere al mondo un bambino con un "padre assente". Domanda: Le sembra normale che per evitare una gravidanza, una moglie neghi le intimità al marito? Forse non voleva usare contraccettivi per i suoi valori cristiani* Il Giudice osserva che *rifiutare il marito è altrettanto non cristiano... sì è vero anche questo. Le poche volte che ho visto la coppia non mi sono sembrati particolarmente affiatati. Dopo qualche anno di matrimonio mia nipote fu ricoverata perché era denutrita e quindi deperita. L'origine di questa anoressia era la depressione. Lei mi disse che si era ammalata per colpa del marito che la trascurava. Domanda: Ha mai parlato con F. di questo problema? No, le cose che ho saputo me le ha confidate L. Domanda: Si può ritenere che fossero esagerazioni di L. o una percezione personale ma non reale della vita di coppia? Non so dire, so solo che reputavo L. una ragazza forte e invece l'ho vista fragile e deperita. Già prima del ricovero di L., allertato dai suoi genitori che vedevano L. sempre più deperita e che in alcuni sms aveva indirettamente ventilato l'ipotesi di un suicidio, mi misi in contatto una psicoterapeuta. Ricordo che L. si rifiutò di recarsi dalla specialista... Alla luce dei fatti ritengo che nessuno dei due sia stato realmente capace di affrontare il matrimonio"* (46/47-2/16).

14. Appare evidente che L. durante il corso della vita matrimoniale visse un forte disagio che la condusse ad avere quell'atteggiamento di rigida chiusura verso il marito e che nel tempo si tramutò in una forma di depressione. Come accennato è nella lettura delle



tavole peritali che si trovano supporti scientifici e certezze a sostegno della presenza di un vizio del consenso *ex can. 1095 n.2 e 3*. L'elaborato peritale della dottoressa [ ] è preciso e puntuale in ogni sua parte e questo anche in ragione della fattiva collaborazione della signora Simone che non si è sottratta all'esame, aiutando il Collegio a fare luce sull'intera vicenda. Come evidenziato nella parte iniziale della sentenza non si ritiene che nel racconto della donna e dei suoi testimoni vi sia stata una volontaria distorsione dei fatti, ma piuttosto una lettura e una visione del vissuto travisata dallo stato psicologico nel quale versava la donna all'atto del consenso. Anche le dichiarazioni dei testimoni della convenuta appaiono, se osservate in questa ottica, inconsapevoli di quello che è stato il reale percorso di crescita e maturazione di L. [ ] e dei traumi che ella ha subito e che l'hanno portata a vivere quello stato di prostrazione psicologica e sentirsi nel rapporto coniugale abbandonata e sola.

15. Nella relazione peritale la psicologa ha evidenziato gli aspetti più salienti del colloquio avuto con la periziata facendo riaffiorare in modo puntuale l'intero percorso di crescita della donna e soprattutto l'elaborazione del suo rapporto le figure genitoriali. La perita evidenzia dal racconto della convenuta le serie problematiche di salute sofferte dal fratello quando lei era ancora una bambina e di come l'attenzione dei genitori sia stata indirizzata tutta verso questo figlio, privando L. [ ] di affetto e cure. Nella perizia la dott.ssa [ ] riporta il racconto della signora [ ]: *"...ricorda da sempre i problemi di salute di suo fratello. Da piccolo contrasse la meningite... non ricorda nulla, se non quello che le è stato raccontato dal papà. N. [ ] stette ricoverato per molto tempo e rischiò la vita. Per i genitori fu un evento drammatico. Da quel momento in poi sono diventati molto protettivi con lui. N. [ ] è diventato il figlio debole. Da subito L. [ ] ha capito che, essendo considerata la figlia forte e capace, le sue difficoltà non erano visibili agli occhi dei genitori"* riportando direttamente le parole della convenuta il Perito

scrive: *"lì per lì non ho dato peso a quegli eventi, col senno di poi ho capito che tante cose provengono da quelle esperienze"* quindi continua lo specialista: *"il costo emotivo di quegli eventi è stata la rabbia, il rancore. A molte cose non riusciva a dare delle spiegazioni. A lui veniva elargito tanto a lei no... Lui ha costruito dentro un forte senso di autonomia"*. In un altro passaggio della relazione il Perito riporta ancora le parole della donna che afferma: *"sono sempre stata la pecora nera della famiglia perché le cose che ho fatto non andavano mai bene... non ho mai dato problemi grandissimi, ma la colpa di ogni cosa era sempre la mia. Ancora oggi è così"* (Perizia p.60/61).

Il Perito continua l'analisi del percorso di crescita della donna e il suo rapporto pre e post matrimoniale con l'attore evidenziando il suo essersi sentita sola all'indomani delle nozze per via degli impegni lavorativi del marito, il suo decidere di negarsi intimamente, il declino del rapporto sino alla rottura dello stesso e al suo malessere generale e dal racconto della signora trascrive: *"da subito F. non c'è più stato e da subito L. si è negata sessualmente. Era come una punizione verso di lui. <Per me non è stato un sacrificio, io volevo altri aspetti di condivisione, non quello. Non so dire perché sono stata così drastica. Riconosco di essere una persona impulsiva. Ho deciso impulsivamente di sposarmi, di non concedermi più...>"*. Il Perito evidenzia come questa situazione determinò nella coppia tensioni e momenti di scontro che determinarono l'inevitabile rottura del rapporto: *"Da quel momento in poi L. ha vissuto un calo generale. Sono iniziati anche i problemi di salute. Sviluppò una forma depressiva e dovette fare ricorso ad antidepressivi... smise di mangiare fino a cadere in una condizione di grave astenia"* cui seguì un ricovero ospedaliero (Perizia p.64/65).

Il Perito passa quindi all'esame tecnico e in modo chiaro emergono elementi di interesse clinico, riporta: *"...l'evento paranormativo traumatico rintracciabile nel corso della sua infanzia è rappresentato dalla malattia grave contratta dal fratello... in quella circostanza, comprensibilmente, i suoi genitori dovettero dedicarsi a lui con*

abnegazione e furono costretti a trascurare la piccola L. ... i genitori divennero iperprotettivi con quel figlio considerato debole, e meno attenti ai bisogni della bambina. L. ... reagì sviluppando una autonomia compulsiva di carattere difensivo. La funzione di tale meccanismo era la difesa dal dolore di non sentirsi curata, di sentirsi rifiutata. L. ha costruito rispetto alle figure genitoriali un attaccamento evitante del sottotipo compulsivamente autosufficiente, che consiste nello sviluppare una rigida tendenza a cercare di far fronte alle proprie necessità da sola, senza chiedere aiuto" (Perizia p.66-67). La dottoressa continua riportando: "di fronte alla percezione di abbandono ella ha reagito con rabbia e disperazione, due emozioni potenzialmente disgreganti per il fragile equilibrio di un bambino. Ha adottato un meccanismo di difesa basato sulla riduzione delle emozioni, sia negative che positive, che l'ha aiutata a evitare tali sentimenti smettendo di cercare la relazione con il genitore... <Il bambino percepisce che, anche quando si trova in situazione di difficoltà e vulnerabilità, deve provvedere a se stesso da solo, evitando così di sperimentare la mancanza di attenzione o il rifiuto da parte della persona di riferimento> ( 2007)" continua il Perito: "L. ha interiorizzato numerosi conflitti: non riconosce il bisogno di accudimento e di dipendenza e reagisce mettendo distanza, fingendo di non aver bisogno di nulla... costruendo il mito dell'autonomia" quindi puntualizza: "L. ha costruito uno stile relazionale depressivo. <Le persone con questo stile hanno la tendenza ad evitare gli investimenti affettivi per prevenire le emozioni di disperazione, tristezza e rabbia che deriverebbero dalla fine del rapporto, fine concepita come un destino certo>... La strategia di comportamento privilegiata è quella di evitare le relazioni troppo intime e, in generale, non permettere a se stessi di essere amati e avvicinati, riproducendo così l'esperienza del rifiuto> ( 2007)" (Perizia p.67-69). Il Perito quindi evidenzia che nel rapporto con F. la donna ha inizialmente idealizzato il ragazzo, ma la delusione percepita all'interno della vita coniugale, ha immediatamente portato la convenuta a reagire con un ritiro e un blocco: "...di fronte ai problemi derivanti dal lavoro del marito L. si irrigidisce, entra in blocco. Vive una delusione amplificata

*ed esasperata delle esperienze pregresse di abbandono mai elaborate. Sperimenta un profondo malessere... pone un confine molto rigido con il marito. Si chiude e nega la comunione, a tutti i livelli. La negazione sessuale è una declinazione della negazione dell'intimità affettiva" (Perizia p.69).*

La dottoressa [redacted] quindi conclude la sua analisi sostenendo: *"tutte le situazioni descritte concorrono a determinare un chiaro quadro di severa immaturità emotiva ed affettiva, presente tempore matrimoni, che trae origine dalle esperienze vissute nell'età infantile e che ha determinato una incapacità a comprendere, assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio" (Perizia p.70).*

15. Dall'analisi complessive delle tavole processuali, quindi, emerge in modo chiaro che lo stato psicologico della signora [redacted] al tempo del matrimonio era tale da pregiudicare un valido consenso secondo quanto stabilito dal diritto *ex can.1095 n.2 e 3*. Era grave nella donna il difetto di discrezione di giudizio in ordine a quelli che sono i diritti e i doveri coniugali. Le problematiche della donna non le hanno permesso di adempiere e assolvergli gli obblighi matrimoniali trovandosi in uno stato psicologico caratterizzato da un'affettività disarmonica, immatura e superficiale che trova le radici nel suo vissuto in età infantile.

L'atteggiamento tenuto dalla donna all'indomani della celebrazione delle nozze è diretta conseguenza del suo malessere. Ella ha letto in modo distorto gli impegni lavorativi del marito percependoli come abbandono e mancanza di cura da parte dell'uomo e reagendo con un atto di chiusura totale verso di lui attraverso la negazione della vita intima. Il quadro descritto dal Perito circa gli atteggiamenti tipici delle persone che con questo tipo di disturbo, innanzi riportate (cfr.p.69 Perizia), riflettono esattamente i comportamenti e le dinamiche vissute da L: [redacted] nel corso della vita coniugale. I suoi atteggiamenti estremi (negazione delle intimità), il tendere ad amplificare in modo esasperato i comportamenti del marito da lei percepiti come

“abbandono”, sono frutto di un malessere recondito che trova origine nell’età infantile. La sua reazione di totale chiusura e l’assenza di concreti e fattivi tentativi di cercare di trovare nei cinque anni di matrimonio una soluzione a questi presunti problemi, sono esattamente la dimostrazione che si trattò solo della sua distorta percezione della realtà che nessuno, i suoi parenti per primi, riscontrarono direttamente tanto che nessuno si sentì in dovere di intervenire presso F per cercare di aiutare la coppia, in modo da salvare il matrimonio e L. stessa. L’aver maturato, quella che il Perito ha definito “autonomia compulsiva”, la tendenza a far fronte alle proprie necessità da sola, entra in conflitto con l’essenza del matrimonio Sacramento che è quel *consortium totius vitae* nel quale gli sposi divengono l’uno per l’altro sostegno e dove l’Io è superato dal Noi. L., suo malgrado non era capace di superare con le proprie forze il “mito dell’autonomia” e dunque creare una autentica comunione con il marito in un rapporto equilibrato e duraturo. Questo ha compromesso inevitabilmente il prosieguo del matrimonio che di fatto mai è nato perché nella donna mancava la sufficiente maturità psicoaffettiva per comprendere e assolvere gli obblighi coniugali.

16. In conclusione l’invito che si fa alla signora e di affrontare in modo diretto e concreto le problematiche emerse nel corso di questo procedimento attraverso un adeguato percorso terapeutico, in modo da trovare la soluzione al proprio malessere evitando di soffocare i propri stati d’animo, ristabilendo adeguati rapporti con le figure parentali primarie riequilibrando così il proprio stato psicofisico.

*Esclusione della prole da parte della convenuta*

17. Il capo in discussione, concordato in via subordinata, non può che essere respinto dal Collegio avendo ampiamente dimostrato la presenza del vizio di consenso ex can. 1095 n.2 e 3 nella donna, pertanto si risponde negativamente.

*Errore circa una qualità della persona intesa direttamente e principalmente dall'attore*

18. Circa il capo in esame negli Atti non vi sono elementi che possano in piena serenità far propendere per un vizio del consenso in tale senso. La "qualità" che l'attore richiedeva nella futura moglie era la volontà di procreare. Precisando che da nessuna delle deposizioni emerge che F. cercasse tale "qualità" direttamente e principalmente, egli cercava semplicemente una donna con la quale costituire una famiglia, va evidenziato che, come giustamente sostenuto dal D.V., la volontà di procreare non è una qualità che il soggetto può voler direttamente e principalmente. Pertanto alla luce di quanto ampiamente evidenziato *in iure* circa agli elementi necessari previsti dal diritto perché si possa giuridicamente sostenere il vizio del consenso per errore di qualità, il Collegio non può che respingere il capo in esame mancando agli Atti *in facto* ogni elemento che possa far propendere diversamente. Le dichiarazioni delle parti, i fatti antecedenti e susseguenti e l'intera vicenda non fugano i numerosi dubbi in ordine al capo in esame al quale non si può che rispondere negativamente.

19. Considerate dunque tutte queste cose attentamente *in iure* e *in facto*, noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità matrimoniale per: *Grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n.2).*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**AFFERMATIVAMENTE**

CONSTA della nullità matrimoniale per: *Incapacità della convenuta ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3).*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**AFFERMATIVAMENTE**

NON CONSTA della nullità matrimoniale per: *Esclusione della prole da parte della convenuta*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**NEGATIVAMENTE**

NON CONSTA della nullità matrimoniale per: *Errore circa una qualità della persona intesa direttamente e principalmente dall'attore.*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

**NEGATIVAMENTE**

Le spese sono liquidate secondo le norme della C.E.I. e sono a carico delle parti.

Si fa divieto alla parte convenuta sig.ra L. di contrarre un nuovo matrimonio senza previa consultazione del Tribunale di Prima Istanza ai sensi dell'art. 251, § 1 dell'Istruzione "Dignitas Connubii".

Così sentenziamo.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese,  
9 novembre 2018

Sac. \_\_\_\_\_, Preside del Collegio

Sac. Massimo Mancino, Ponente – Relatore

Sac. \_\_\_\_\_, Giudice

Dott. \_\_\_\_\_, notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta Sentenza è stata notificata alle parti interessate il giorno 17 DIC 2018

Il Cancelliere